

Proponente: 10.A
Proposta: 2021/131

del 30/04/2021



COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA

R.U.A.D. 702

del 03/05/2021

SPORTELLO ATTIVITA' PRODUTTIVE E EDILIZIA

Dirigente: BELLI Dr.ssa Lorena

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

OGGETTO: APPROVAZIONE DEI CRITERI PER IL CONTROLLO A CAMPIONE MEDIANTE SORTEGGIO DELLE COMUNICAZIONI DI INIZIO LAVORI ASSEVERATE (CILA) "A SANATORIA E A SANATORIA CON OPERE" PERVENUTE AL SUE (SPORTELLO UNICO EDILIZIA), AI SENSI DELL'ART. 7 COMMA 8 DELLA LEGGE REGIONALE N. 15/2013.

LA DIRIGENTE

Premesso che ai sensi dell'art. 50 del D. Lgs. n. 267/00, il Sindaco del Comune di Reggio Emilia, con atto PG n. 78396 del 29/04/2020, ha conferito alla Dr.ssa Lorena Belli l'incarico, tra l'altro, della gestione dello sportello di accettazione delle pratiche in materia edilizia; cura dell'istruttoria e l'adozione dei provvedimenti relativi alle procedure per il controllo e l'erogazione delle sanzioni in materia di abusi edilizi e dei relativi procedimenti edilizi in sanatoria con decorrenza 1.05.2020;

Vista la legge 6 novembre 2012 n.190 e ss.mm.ii. recante "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione*", con particolare riferimento all'art.1 commi 7 e 9, relativi all'obbligo di adozione, da parte degli enti locali, di un piano di prevenzione della corruzione entro il 31 gennaio di ogni anno;

Visti:

- il Decreto Legislativo 14.03.2013 n.33 recante "*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*", come modificato e integrato dal decreto legislativo 25 maggio 2016 n.97, recante "*Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n.190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, ai sensi dell' art. 7 della legge 7 agosto 2015 n.124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*";

Dato atto che in data 25.03.2021 con deliberazione di Giunta Comunale ID n.52 è stato approvato l'aggiornamento al piano per la prevenzione della corruzione del Comune di Reggio Emilia - triennio 2021-2023;

Rilevato che

- il Responsabile della U.O.C. Sportello Edilizia e Controlli provvede all'assegnazione delle pratiche edilizie pervenute al SUE ai tecnici istruttori assegnati alla unità suddetta, per lo svolgimento delle attività correlate all'espletamento delle procedure istruttorie e di rilascio/assenso dei titoli in sanatoria;

Visti:

- gli artt.71 e 72 del DPR n.445 e ss.mm.ii del 28.12.2000 recante “*testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*” in combinato disposto con gli artt. 46 e 47, che prevedono, rispettivamente, che le Pubbliche Amministrazioni effettuino idonei controlli, anche a campione, sulle veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 dello stesso DPR n.445/2000 e dall’altro che ai fini di tali controlli le pubbliche amministrazioni individuino e rendano note le misure organizzative adottate per l’ efficiente, efficace e tempestiva esecuzione dei controlli medesimi, oltreché le modalità per la loro esecuzione;
- l’art. 6 bis comma 4 lettera b del DPR 6 giugno 2001 n.380 recante “*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia*” così come modificato dal Decreto Legislativo 25 novembre 2016 n.222, che rimanda alle regioni a statuto ordinario la modalità dei controlli, anche a campione, delle comunicazioni di inizio lavori asseverate denominate CILA ;

Rilevato che l’art. 6 bis comma 1 del citato Testo Unico dell’Edilizia, dispone che gli interventi soggetti a CILA sono realizzabili, previa comunicazione dell’inizio dei lavori, solo se conformi alle prescrizioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente e al rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia e in particolare delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all’efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio.

Dato infine atto che:

- in data 13 gennaio 2021 è entrata in vigore in tutto il territorio dell’Emilia Romagna la L.R. n.14 del 29 dicembre 2020 recante: “*Misure urgenti per promuovere la rigenerazione urbana dei centri storici, a favorire gli interventi di qualificazione edilizia che beneficiano delle agevolazioni fiscali di cui all’art.119 del Decreto Legge 19 Maggio 2020, n.34 e recepire le norme di semplificazione in materia di Governo del territorio di cui al Decreto-legge 16.07.2020, n.76*” che ha introdotto all’art.1 – “*Oggetto e finalità*”- al capo I: modifiche alla Legge Regionale 30 luglio 2013, n.15; al capo II :modifiche alla legge regionale 21 ottobre 2004 n.23; modifiche alla legge regionale 21 Dicembre 2017, n.24;
- che l’ art.6 della succitata legge sostituisce l’ art.7 della L.R.. n.15/2013 che disciplina l’ Attività Edilizia Libera e interventi soggetti a comunicazione (CILA) dispone che :

Per gli interventi di cui al comma 5, la CILA ,da presentare utilizzando la modulistica edilizia unificata, riporta i dati identificativi dell’impresa alla quale si intende affidare la

realizzazione dei lavori e la data di fine dei lavori che non può essere superiore ai tre anni dalla data del loro inizio. La comunicazione è accompagnata dai necessari elaborati progettuali a firma di un-professionista abilitato, il quale assevera, sotto la propria responsabilità, la corrispondenza dell'intervento con una delle fattispecie descritte al comma 5, il rispetto delle prescrizioni e delle normative di cui all'alinea del comma 1. Al momento della presentazione della CILA è comunque rilasciata in via telematica una ricevuta, che attesta l'avvenuta presentazione della pratica e della documentazione allegata e che indica, ai sensi di quanto disposto dall'art.18bis della legge n.241 del 1990, il termine entro il quale l'amministrazione è abilitata ad assumere gli atti di cui al comma 8, primo periodo.

Rilevato che:

- Il comma 7 dell'art.7 della Legge 15/2013 come modificato stabilisce che: *“fuori dai casi di cui al comma 12, entro il termine perentorio di cinque giorni lavorativi successivi alla presentazione della CILA, lo Sportello unico controlla la completezza della documentazione e, in caso di esito negativo della verifica, comunica in via telematica all'interessato e al progettista l'inefficacia della CILA”.*

- Il comma 8 del precitato articolo stabilisce che: *“entro il termine perentorio dei trenta giorni successivi, lo sportello unico verifica, per un campione non inferiore al 10 per cento delle pratiche presentate, la sussistenza dei requisiti e dei presupposti richiesti dalla normativa e dagli strumenti urbanistici per l'esecuzione degli interventi e può assumere i provvedimenti di cui ai commi 7 e 8 dell'art.14. Il termine può essere sospeso una sola volta per chiedere chiarimenti e acquisire integrazioni alla documentazione presentata”.*

- Il comma 11 del precitato articolo stabilisce che ai sensi dell'art. 2, comma 8 bis, della legge 7 agosto 1990, n.241, i provvedimenti di cui ai commi 8 e 9 del presente articolo, adottati dopo la scadenza dei termini, rispettivamente, per lo svolgimento del controllo della CILA e per la conclusione della conferenza dei servizi semplificata, sono inefficaci. Trascorsi tali termini, possono essere assunti i provvedimenti previsti dall'art. 21 nonies della medesima legge n.241 del 1990, ove ne ricorrano i presupposti e le condizioni.

Considerato che perviene all'UOC Sportello Edilizia e Controlli, un numero molto elevato di CILA a sanatoria e a sanatoria con opere (tutte per via telematica) in rapporto al personale assegnato ad effettuarne il relativo controllo;

Tenuto conto della complessità e articolazione dei compiti svolti, legati anche alla verifica e al controllo edilizio del territorio, nonché delle effettive risorse organizzative disponibili al

Servizio, e dell'esigenza imprescindibile di garantire tempi certi delle procedure amministrative assegnate;

Preso atto che, per tutto quanto sopra detto, non è oggettivamente possibile svolgere un controllo sistematico sulla totalità delle CILA pervenute al servizio anche in considerazione del prevedibile aumento delle stesse in funzione delle misure incentivanti del cosiddetto Decreto Rilancio (c.d. superbonus 110 %) di cui le suddette CILA figurano strumento prodromico;

Rilevato che si rende necessario adottare un criterio di selezione casuale e non prevedibile delle comunicazioni (CILA) da istruirsi, al fine di evitare che tale scelta avvenga in modo discrezionale, nel rispetto delle norme in tema di anticorruzione citate in premessa al fine di provvedere al controllo del 10% delle stesse così come previsto dall'art.7 comma 8 della Legge regionale E.R. 15/2013 ;

Dato atto:

- che nel numero delle CILA, sul quale si effettuerà il sorteggio saranno escluse le CILA dichiarate dal SUE irricevibili a seguito di esito negativo delle verifiche di cui al comma 7, art. 7 della L.R. n 15/2013;
- che continueranno ad essere sottoposte a controllo sistematico le CILA a sanatoria (con o senza opere) che presentano le seguenti peculiarità:
 - a) interventi per cui occorre il parere della C.Q.A.P (Commissione per la Qualità Architettica e il Paesaggio) per i casi e con le modalità previste dall'art. 6 della L.R. 15/2013.
 - b) CILA per le quali si renda necessaria l'acquisizione di atti di assenso di altre amministrazioni attraverso l'indizione di una Conferenza di Servizi, secondo le modalità previste dall'art. 4. bis della L.R. 15/2013;
 - c) CILA presentate allo scopo di risolvere situazioni di abusi edilizi per le quali siano in corso procedimenti sanzionatori presso l'UOC.

Visti

- l'art.107 del D.Leg 267/2000

- Il DPR 380/2001 e la legge regionale E.R. 15 /2013 ;

DETERMINA

1. di stabilire, ai sensi di quanto previsto dall'art.7, comma 8, della Legge regionale E.R. n. 15/2013, che le verifiche istruttorie riguardanti le CILA in sanatoria presentate al Servizio Sportello Edilizia e Attività Produttive e assegnate alla UOC sportello edilizia e controlli siano pari al 10% delle medesime;
2. di dare atto che il sorteggio del 10 % delle CILA in sanatoria presentate per via telematica al SUE sarà effettuato tramite sistema informatico, fermo restando l'esclusione dal campione delle CILA dichiarate dal SUE irricevibili a seguito di esito negativo delle verifiche di cui all'art. 7, comma 7, della L.R. n 15/2013;
3. di dare atto che continueranno ad essere sottoposte a controllo sistematico le CILA a sanatoria (con o senza opere) che presentino le seguenti peculiarità:
 - a) interventi per cui occorre il parere della C.Q.A.P (Commissione per la Qualità Architettonica e il Paesaggio) per i casi e con le modalità previste dall'art. 6 della L.R. 15/2013.
 - b) CILA per le quali si renda necessaria l'acquisizione di atti di assenso di altre amministrazioni attraverso l'indizione di una Conferenza di Servizi, secondo le modalità previste dall'art. 4. bis della L.R. 15/2013;
 - c) CILA presentate allo scopo di risolvere situazioni di abusi edilizi per le quali siano in corso procedimenti sanzionatori presso l'UOC.
4. di individuare come responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 5 della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii, il Responsabile della UOC Sportello Edilizia e Controlli;
5. di dare atto che l'estrazione delle pratiche attraverso il controllo a campione avverrà ogni due settimane (1° e 3° lunedì del mese) e riguarderà il 10% delle CILA inoltrate nelle due settimane precedenti a quella del sorteggio fino alle ore 24,00 del giorno precedente;
6. di dare atto che le CILA sorteggiate verranno successivamente assegnate da parte del responsabile dalla U.O.C. ai funzionari tecnici del medesimo ufficio, in numero uguale per tutti, tenuto conto dei rispettivi carichi di lavoro e della presenza in servizio degli stessi. L'assegnazione garantirà la non sussistenza di situazioni di conflitto di interesse a carico dei soggetti interessati.
7. di dare atto che dell'estrazione verrà redatto apposito verbale sottoscritto dal Responsabile del Procedimento e dalla Dirigente del Servizio o loro delegati, che sarà pubblicato sul sito web istituzionale, nell'area tematica dedicata "Territorio – SUE". Al fine di dare adeguata informazione agli interessati, si provvederà al tempestivo aggiornamento della pagina edilweb in ordine all'avvenuto sorteggio o meno della singola pratica;

8. di dare atto che tutte le estrazioni avverranno utilizzando un sistema automatico governato da un algoritmo di generazione casuale di sequenze numeriche che garantisce la trasparenza e l'imparzialità di tutte le operazioni, restando salvi i principi sanciti dal D.lgs n.196/2003 e ss.mm.ii in tema di riservatezza. In sede di prima applicazione si utilizzerà il software, avente tali caratteristiche, disponibile sul sito istituzionale della Regione Emilia Romagna.
9. qualora il numero delle CILA del campione considerato sia tale che l'applicazione della suddetta percentuale del 10% generi numeri decimali inferiori all'unità, il relativo controllo avrà ad oggetto comunque almeno una pratica, e pertanto, non si procederà ad alcuna ulteriore compensazione e/o correttivo numerico, fermo restando che tale requisito si considera già soddisfatto anche in considerazione del sistematico esame delle pratiche aventi le caratteristiche di cui al precedente punto 3 del presente dispositivo.
10. di dare atto che si confermano i controlli afferenti la completezza della documentazione previsti dall'art. 7, comma 7, della L.R. 15/2013 che continueranno ad essere eseguiti sistematicamente, entro i termini previsti, da parte del SUE per tutte le CILA presentate presso lo scrivente Servizio. Tali verifiche comprenderanno il riscontro dell'avvenuto pagamento delle sanzioni previste dall'art 16 bis della L.R. 23/2004 e ss.mm.ii. come pure la compilazione della modulistica nella parte relativa all'esplicitazione della presenza o meno di vincoli (quadro 21 del vigente Modulo 2) per i quali si renda necessaria l'acquisizione del parere della CQAP e/o l'indizione della Conferenza di Servizi.
11. di dare atto che il presente provvedimento non comporta assunzione di spesa a carico del Bilancio dell'Ente.
12. di pubblicare il presente atto all'Albo Pretorio online del Comune e sul sito del Comune

Le presenti disposizioni hanno efficacia per tutte le CILA a sanatoria e a sanatoria con opere presentate a partire dal 01/05/2021.

LA DIRIGENTE
Dott.ssa Belli Lorena

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al Dirigente firmatario.